

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3414 del 04/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - FAR S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), Località Dosso di Sant'Agostino, Via Statale n. 329/7 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di CARPENTERIA MECCANICA FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI SERBATOI, BOLLITORI, ECC..
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3577 del 04/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 3336/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - **FAR S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), Località Dosso di Sant'Agostino, Via Statale n. 329/7 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **CARPENTERIA MECCANICA FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI SERBATOI, BOLLITORI, ECC..**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sant'Agostino (FE) in data 06/12/2016, assunta al P.G. dell'Ente al n. 21726, trasmessa dall'Ufficio SUAP (Pratica SUAP n. 185/2016) del Comune di Sant'Agostino (FE) il 13.12.2016, assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2016/13244 del 15/12/2016, dalla ditta **FAR S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), Località Dosso di Sant'Agostino, Via Statale n. 329/7, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **CARPENTERIA MECCANICA FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI SERBATOI, BOLLITORI, ECC.;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni/120 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;

- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che la ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con atto P.G. della Provincia di Ferrara n. 29353 del 21/07/1995 (autorizzazione ormai decaduta ai sensi dell'articolo 281. “Disposizioni transitorie e finali” del D.Lgs. 152/2006);

VISTA la documentazione previsionale di impatto acustico e successive integrazioni documentali pervenute al protocollo comunale n. 1422 del 31/01/2017 e il successivo parere favorevole di ARPAE Servizio Territoriale Prot. Gen. N° PGFE/2017/1558 del 15/02/2017;

VISTA la Richiesta di relazione tecnica Prot. Gen Arpae n.PGFE/2017/0002143 del 27/02/2017, relativa alla matrice aria, formulata dalla scrivente struttura al Servizio Territoriale di Arpae;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Prot. Gen n. PGFE/2018/2502 del 06/03/2017 con la quale, valutata la documentazione allegata all'istanza, è stata espressa una valutazione favorevole condizionata in merito alle emissioni in atmosfera in quanto si rileva:

- che nelle proprie lavorazioni la ditta dichiara di impiegare metalli quali ferro, rame e acciaio inox;
- che per l'emissione E1, derivante dall'attività di corrugazione tubi mediante alettatrice, siano da applicare i parametri previsti dal criterio CRIAER 4.13.25 con aggiornamento dei limiti indicati al punto 4.31 della DGR 1769/2010 e s.m.i. relativamente alle attività di deformazione plastica dei metalli per stampaggio a caldo;
- che per le Emissioni E2 ed E3, derivanti rispettivamente dalle attività di saldatura manuale (E2) e di saldatura in isola robotizzata (E3), poiché la ditta dichiara di effettuare saldatura di acciaio inox, si è ritenuto che, conformemente a quanto previsto dall'Allegato I, parte II, tabella A1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte V, viste le specifiche schede tecniche dei materiali impiegati nella saldatura, debbano essere applicati limiti alle emissioni anche per Cromo e Nichel;
- che l'emissione E4 derivante dall'attività di decapaggio con acido non risulta dotata di sistema di abbattimento, che invece dovrebbe essere previsto, secondo quanto indicato nel criterio CRIAER 4.13.27, punto a), a cui anche la ditta fa riferimento per l'indicazione dei limiti d'emissione;

- che l'emissione E5 derivante dall'attività di lavaggio dei pezzi con solventi clorurati non risulta dotata di sistema di abbattimento, che invece dovrebbe essere previsto secondo quanto indicato nel criterio CRIAER 4.13.29, punto b), a cui anche la ditta fa riferimento per l'indicazione dei limiti d'emissione;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Terre del Reno (FE) P.G. n. 12188 del 12/06/2018 acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2018/7083 del 12/06/2018 con la quale sono stati trasmessi i seguenti pareri:

- Parere in merito alla matrice scarichi idrici Prot. 12161 del 12/06/2018;
- Parere in merito alla matrice acustica Prot. 12163 del 12/06/2018;

VISTO altresì quanto indicato nel suddetto parere comunale relativo alla matrice scarichi idrici Prot. 12161 del 12/06/2018, di seguito integralmente riportato per meglio chiarire l'evoluzione del procedimento amministrativo:

- *“Vista la domanda di cui all'oggetto pervenuta allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Sant'Agostino in data in data 06/12/2016 con prot. 21726 da parte della ditta FAR SRL con sede nel Comune di Terre del Reno località Sant'Agostino frazione di Dosso, Via Statale n. 329/7, esercente attività di LAVORAZIONE CARPENTERIA LEGGERA”;*
- *“Appurato che la ditta, al momento della richiesta, provvedeva ad immettere gli scarichi reflui derivanti esclusivamente da servizi igienici, opportunamente trattati, e dall'acqua piovana della copertura, con destinazione finale nel canale consorziale denominato “Angelino”, come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di AUA”;*
- *“Vista la nota di Hera SpA del 17/03/2017 n. prot. 29164 attestante che la ditta è inserita in zona dotata di servizio di pubblica fognatura di tipo misto ad una distanza di circa 250 su via Statale, pertanto si è provveduto a richiedere alla stessa di attivarsi al fine di provvedere alla realizzazione dei lavori per poter scaricare le acque nere in pubblica fognatura esistente”;*
- *“Considerato che la ditta, con nota prot. 22837 del 23/11/2017, ha presentato una soluzione progettuale prevedendo la realizzazione di un pozzetto scolmatore nella proprietà adiacente (la quale ha concesso parere favorevole), per permettere la separazione delle acque nere in pubblica fognatura e delle acque bianche confluenti nel canale consortile, ma a seguito di parere Arpae Servizio Territoriale, si è evidenziata la non regolarità del progetto in quanto le acque nere dovrebbero confluire nella pubblica fognatura con condotta separata e non mista, pertanto è stato emesso da parte di questo Ente preavviso di diniego dell'Aua ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90”;*

- *“Atteso che la ditta, con nota prot. 8906 del 03/05/2018, successivamente integrata in data 21/05/2018 con prot. 10375, in risposta al suddetto preavviso di diniego, ha presentato un nuovo progetto prevedendo la separazione delle condotte di scarico con collegamento della rete delle acque nere alla condotta esistente della ditta confinante con recapito finale in pubblica fognatura, impegnandosi a realizzare l'opera entro il 31/12/2018, ritenuto meritevole di approvazione”;*
- *“Visto l'accordo tra la ditta FAR SRL e la ditta confinante GI.MA.SAS pervenuto in data 21/05/2018 con prot. 10375”;*
- *“Visto il parere favorevole al progetto presentato di HERA SpA Direzione Acqua n. 54312 del 06/06/2018, pervenuto in data 07/06/2018 con prot. 11845”;*
- *“Considerato che occorre pertanto che la ditta proceda con la realizzazione dei lavori sopra indicati, ma nel frattempo vi è la necessità di concludere l'iter procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'attività di carpenteria metallica, comprendente anche le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico”;*
- *“In considerazione della tipologia degli scarichi prodotti, assimilabili ad acque reflue domestiche opportunamente trattate, si esprime PARERE FAVOREVOLE allo scarico da parte della ditta FAR SRL delle acque reflue domestiche con recapito finale nel canale consortile denominato “Angelino”, nelle more di realizzazione delle opere di separazione dell'impianto fognante di acque nere come da progetto presentato, con la prescrizione che l'esecuzione di tali lavori dovrà avvenire entro la data del 31/12/2018”.*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno (FE) alla Società **FAR S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), Località Dosso di Sant'Agostino, Via Statale n. 329/7, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01548210382, per l'esercizio dell'attività di **CARPENTERIA MECCANICA FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI SERBATOI, BOLLITORI, ECC..**

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato di acque reflue di tipo domestico nel canale consortile denominato “Angelino” è quello indicato nella planimetria unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
- 2) Entro e non oltre la data del 31/12/2018, la ditta dovrà provvedere alla separazione delle condotte di scarico delle acque reflue di tipo domestico da quelle meteoriche con collegamento

della rete delle acque nere alla condotta esistente della ditta confinante denominata GI.MA sas di Ardizoni Ivanna & C. con recapito finale in pubblica fognatura, come da progetto acquisito al Prot. comunale n. 8906 del 03/05/2018, successivamente integrato in data 21/05/2018 al Prot. comunale 10375;

- 3) **Entro 15 giorni dalla data di fine dei lavori di allacciamento** , indicati nel punto 2), la ditta dovrà provvedere a darne comunicazione alla scrivente struttura, al Comune di Terre del Reno e a Hera spa;

Dalla data di allacciamento della rete delle acque nere alla condotta esistente della ditta confinante denominata GI.MA sas di Ardizoni Ivanna & C. con recapito finale in pubblica fognatura e comunque entro e non oltre il 31/12/2018 cesserà di avere efficacia la presente autorizzazione allo scarico nel canale Angelino;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) Le Emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate con **E1, E2, E3, E4, E5** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
- 2) Le emissioni **E1,E2,E3,E4,E5** sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	E1 alettatura	E2 saldatura manuale	E3 saldatura robotizzata	E4 decapaggio	E5 lavaggio pezzi
Portata (Nm ³ /h)	2.000	4.500	8.500	3.000	6.00
Durata (h/giorno)	6	8	6	6	6
Altezza minima (m)	8,2	8,2	8,2	9	4,5

Inquinanti
(mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	-	-
Composti organici volativi (COV espressi come C-organico totale)	50	-	-	-	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	-	5	5	-	-

Monossido di Carbonio	-	10	10	-	-
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	-	1	1	-	-
Nichel e suoi composti, espressi come Ni	-	1	1	-	-
Acido Cloridrico, HCl	-	-	-	5	-
Acido Fluoridrico, HF	-	-	-	2	-
Cromo e suoi composti, Cr	-	-	-	0,5	-
Acido Solforico, H ₂ SO ₄	-	-	-	2	-
Acido Nitrico HNO ₃	-	-	-	5	-
Sistema di abbattimento	nessuno	filtro in fibra di vetro	nessuno	da installare	da installare

- 4) Per le emissioni **E1,E2,E3,E4,E5** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
- la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E1,E2,E3,E4,E5** dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **al Comune di Terre del Reno (FE) e ad Arpae**;
 - entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messo a regime**;
 - dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **al Comune di Terre del Reno (FE) e ad Arpae**;
- 4) **La Ditta, entro 120 giorni dalla data di rilascio del presente atto, dovrà installare per l'emissione E4 un sistema per l'abbattimento, secondo quanto indicato nel criterio**

CRIAER 4.13.27, punto a) e per l' emissione E5 un sistema di abbattimento, secondo quanto indicato nel criterio CRIAER 4.13.29, punto b):

- 5) La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1,E2,E3,E4,E5** con **periodicità almeno annuale**;
- 6) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 7) I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 8) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.
- 9) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
- 10) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 11) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;

- 12) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 13) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE, che dispongono i provvedimenti necessari.

Per le missioni E6, E7, E8, derivanti dai bruciatori a metano per il riscaldamento dell'acqua a servizio del tunnel di lavaggio, si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta, relativamente al fatto che tali emissioni ricadano tra gli impianti in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e pertanto non necessitano di autorizzazione.

Per quanto attiene le emissioni diffuse, nell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, in particolare nella sezione C punto 2.3 nella relazione tecnica allegata non risultano dichiarazioni relative alle emissioni diffuse e pertanto si ritiene che dall'attività della ditta non si generino emissioni diffuse.

C) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissione sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
4. Si dovrà verificare il rispetto del limite assoluto differenziale (condizione di massimo disturbo) al ricettore maggiormente esposto (casa del custode), nella condizione in cui la ditta funziona a regime e contemporaneamente durante le attività di carico/scarico, effettuando una campagna di misure, nel tempo di riferimento diurno;

Qualora si evidenziasse che la ditta produca una rumorosità tale da superare i limiti imposti dalla normativa, si chiede di fornire quanto previsto dall'articolo 1, punto 6), lettera g) della DGR14/04/2004 n. 673.

La documentazione sopra indicata, relazionata da un tecnico competente, sarà inviata all'amministrazione comunale e ad Arpae Servizio Territoriale per le valutazioni di competenza.

Da parte del Gestore, dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Terre del Reno (FE), una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno (FE).

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Terre del Reno (FE), che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Terre del Reno (FE).

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.